

che la legislazione sulle opere pie presenta, quale ce la procurano le leggi del 1836 e del 1845 e l'attuale; non potè soprattutto dissimularsi quanto sia necessario, non solo di provvedere ad una migliore amministrazione dei redditi delle opere pie, ma eziandio a meglio riconoscere come questi redditi siano impiegati, e perciò non si dissimulò che questo non poteva essere che un provvedimento temporaneo e transitorio, il quale avrebbe vieppiù dimostrato la necessità di fondere in una legislazione più completa tutto ciò che riguarda l'amministrazione economica e quella interna delle opere pie. Perciò non isfuggì eziandio alla Commissione la necessità di ordinare in modo le amministrazioni provinciali delle opere pie che le medesime meglio rappresentassero generalmente gli interessi degli abitanti di ciascuna provincia, ma ella vide che se mutava l'economia della legge sotto questo rapporto era pur d'uopo mutarla sotto molti altri; era d'uopo di non emendarla se non con quel complemento il quale è imperiosamente richiesto dallo stato dell'amministrazione interna delle opere pie. Perciò considerandola soltanto come legge di transizione, e siccome il bene non esclude il meglio, se è possibile, credette che non si potesse per ora intaccare la sostanza della legge del 1836, relativamente alla composizione della Commissione destinata a rivedere i conti.

Per questa ragione, e per tutte quelle che addussero gli onorevoli deputati Pescatore e Pinelli, è dimostrata l'inopportunità di occuparsi dell'ordinamento della Commissione medesima. Quindi io crederei che non si debba entrare nella discussione proposta dall'onorevole deputato Tecchio, e che si debba adottare l'articolo qual è.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio propone il seguente emendamento:

« I cinque membri delle Commissioni indicati nell'articolo 21 dell'editto 24 dicembre 1836 saranno nominati dal rispettivo Consiglio provinciale. »

Sarebbe un'aggiunta all'articolo 3.

Prima di tutto domanderò se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

Nulla impedisce che si metta ai voti l'articolo 3 quale è proposto, votando poi dopo sull'aggiunta.

TECCHIO. Occorre, secondo me, un'altra aggiunta all'articolo 3. Questo dice: « Invece dell'intendente sarà membro della Commissione provinciale il consigliere d'intendenza più anziano. » Era evidente che dettando questa disposizione bisognava anche provvedere a che questo consigliere non avesse poi voce nell'intendenza sulla revisione ed approvazione dei conti. La Commissione che fece la relazione della legge vide questa necessità, ma dice nel suo rapporto che essa confida che il Ministero stabilirà le norme in proposito. Io stimo invece che senza attendere il beneplacito del Ministero spetti a noi lo statuire la incapacità legale del consigliere anziano, a dar voto nell'intendenza dopo che il diede, come converrebbe, essendo membro della Commissione provinciale. Se col presente articolo 3 mutiamo una persona della Commissione, conviene ancora determinare sino a qual punto si estendano gli attributi di questa persona.

Leggo appunto quanto scrisse la Commissione: « Non si dubitò dalla Commissione che il Ministero saprà fare in modo che il consigliere chiamato dall'articolo 3 a far parte della Commissione provinciale per la revisione dei conti delle opere pie non venga poi, come reggente l'intendenza generale, ad approvare i conti delle opere pie, il cui reddito oltrepassa le lire 2 mila e non supera le lire 10 mila, mentre se ciò avvenisse, illusoria ed inutile tornerebbe la disposizione compresa in quell'articolo. »

Ora, da che si vede il pericolo che torni illusoria ed inutile la disposizione compresa nell'articolo 3, perchè il legislatore stesso non deve nell'articolo definire una norma che impedisca che si avveri il caso temuto? Propongo pertanto che si aggiunga all'articolo la seguente clausola: « Questo consigliere però non potrà in verun caso approvare i conti delle opere pie come reggente l'intendenza generale. »

PRESIDENTE. Io prego il signor deputato Tecchio di trasmettere in iscritto la sua proposizione.

SANTA ROSA TEODORO, relatore. Ho domandata la parola per aggiungere alcune osservazioni in proposito dei due emendamenti che ha proposti il deputato Tecchio.

La Commissione si è fatto un dovere di anteporre la questione di opportunità alla questione di merito, si è fatto carico che non si può, come già osservava, progredire tutto ad un tratto nell'amministrazione; difatti la Commissione stessa accennò come nei provvedimenti desiderabili vi fosse quello che i membri della Commissione dei conti fossero non solo *nominati* in maggior numero dai Consigli divisionali e provinciali, ma avessero anche maggiori attribuzioni; se non che la questione di opportunità fece sì che si limitò ad esprimere questo desiderio, onde fosse recato un mutamento a questo riguardo nella legge, e vi fu indotta per le molte ragioni che già furono addotte dagli onorevoli deputati Pinelli e Pescatore su quanto riguardava l'articolo 2.

Per conseguenza credo che a questo riguardo sia abbastanza dimostrata l'inopportunità di quell'emendamento dall'opportunità di far presto per far qualche cosa.

Quanto poi all'altro emendamento proposto osservo che quando un consigliere esercita le funzioni d'intendente generale, questo consigliere non assume più il titolo di consigliere anziano, ma di reggente l'intendenza generale.

La Commissione ha creduto di porre in avvertenza il Ministero che se venisse il caso in cui il Ministero avesse a dare la reggenza di un ufficio al consigliere più anziano, disponesse in modo che il consigliere che gli vien dopo fosse quello che lo dovesse rappresentare presso la Commissione provinciale.

Ciò non può far l'oggetto di un articolo di legge, ma solo di una spiegazione, onde l'articolo non possa essere diversamente interpretato.

Del resto poi la Commissione osservava che l'importanza di quest'articolo non è poi tale che quand'anche in casi eccezionalissimi divenisse illusoria, avesse a produrre gravissimi ed irreparabili inconvenienti.

In conseguenza concludo che si debba votare così come sta l'articolo di questa legge.

Avremo un miglioramento pronto nel regime delle opere pie. Operando diversamente, lo procrastineremo di un anno.

CHIO. Essendo presentemente in campo due emendamenti, io crederei opportuno che si decidesse prima a quale dei due emendamenti debbonsi dirigere le nostre discussioni. Avrei qualche osservazione a fare sul primo emendamento, e pregherei perciò la Camera di volermi concedere la parola allorquando questo verrà in discussione.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo 3 coll'aggiunta proposta dal deputato Tecchio:

« Nei capoluoghi delle divisioni amministrative gli intendenti generali cesseranno di far parte delle Commissioni provinciali. Ne sarà invece membro il consigliere d'intendenza più anziano. »

A cui si aggiungerebbe:

« Questo consigliere non potrà però in alcun caso, come intendente generale, approvare i conti delle opere pie. »